

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 24 - numero 5247 di Lunedì 03 ottobre 2022

Entrata in vigore del DM 2 settembre 2021: quali sono le novità?

Il 4 ottobre 2022 entra in vigore il DM 2 settembre 2021 relativo alla gestione della sicurezza antincendio e alle caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio. Le novità, la circolare n. 15472 e la Nota del 31 maggio 2022.

Roma, 3 Ott ? In relazione all'atteso e graduale superamento del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, relativo ai "*Criteria generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*", continua l'**entrata in vigore** dei vari decreti del Ministero dell'Interno emanati nel 2021:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 1 settembre 2021 (decreto Controlli) è entrato in vigore il 25 settembre 2022, anche se con il Decreto 15 settembre 2022 alcune sue parti sono state modificate o ulteriormente prorogate
- il Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021 (decreto GSA) entra in vigore (a meno di eventuali altri decreti di proroga, anche parziale, dell'ultimo momento) il **4 ottobre 2022**
- il Decreto del Ministero dell'Interno 3 settembre 2021 (decreto Minicodice) entrerà, invece, in vigore il **29 ottobre 2022**.

Per favorire nei nostri lettori un'elaborazione progressiva delle novità dei vari decreti in materia di prevenzione incendi, ci soffermiamo oggi in particolare sulle novità contenute nel **DM 2 settembre 2021** ? "*Criteria per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*".

E lo facciamo facendo riferimento anche al contenuto del documento "Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro", nato dal progetto di collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che riporta i tre DM del 2021 previsti dall'art. 46 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Nell'articolo - con riferimento al decreto ministeriale, al documento Inail e ai primi chiarimenti sul decreto - ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

- Decreto GSA: il campo di applicazione e il DM 10 marzo 1998
- Decreto GSA: l'articolato e la gestione della sicurezza antincendio
- Decreto GSA: la circolare n. 15472 e la nota del 31 maggio 2022

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[AP1060] ?#>

Decreto GSA: il campo di applicazione e il DM 10 marzo 1998

Ricordiamo che, come indicato nell'articolo 1 "**Campo di applicazione**", il decreto GSA:

- stabilisce i criteri per la **gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio**, in attuazione dell'art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Mentre per le attività che si svolgono nei **cantieri temporanei o mobili** - di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 - le disposizioni si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4 (Designazione degli addetti al servizio antincendio), 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza) e 6 (Requisiti dei docenti) del nuovo decreto.

Segnaliamo che con l'entrata in vigore del **DM 2 settembre 2021** (articolo 7) si avrà l'abrogazione di alcune parti del **DM 10 marzo 1998**:

- ♦ art. 3, comma 1, lettera f)
- ♦ artt. 5, 6 e 7.

Decreto GSA: l'articolato e la gestione della sicurezza antincendio

Ricordiamo alcuni tra i tanti aspetti trattati dal decreto.

Il decreto GSA:

- disciplina la gestione della sicurezza antincendio (GSA) in esercizio ed in emergenza
- segnala gli obblighi correlati all'informazione e formazione dei lavoratori
- riporta indicazioni per gli addetti al servizio antincendio
- indica i requisiti dei docenti
- affronta i vari aspetti transitori relativi all'aggiornamento pregresso.

Nel decreto sono presenti **cinque allegati**:

- allegato I - Gestione della sicurezza antincendio in esercizio;
- allegato II - Gestione della sicurezza antincendio in emergenza;
- allegato III - Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio;
- allegato IV - Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio;
- allegato V - Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.

Riprendiamo dal documento Inail una tabella relativa all'articolato del DM 2 settembre 2022:

“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”

Articolato normativo	Allegato I (Art. 2, comma 1)	Allegato II (Art. 2, comma 1)	Allegato III (Art. 5, comma 1)	Allegato IV (Art. 5, comma 2)	Allegato V (Art. 6, comma 3)
Art. 1 - Campo di applicazione	Gestione della sicurezza antincendio in esercizio	Gestione della sicurezza antincendio in emergenza	Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio	Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio	Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio
Art. 2 - Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza					
Art. 3 - Informazione e formazione dei lavoratori					
Art. 4 - Designazione degli addetti al servizio antincendio					
Art. 5 - Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza					
Art. 6 - Requisiti dei docenti					
Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali					
Art. 8 - Entrata in vigore					

Riprendiamo poi dal documento Inail anche alcuni commenti relativi ai primi due allegati (gestione della sicurezza antincendio in esercizio e gestione della sicurezza antincendio in emergenza)

Si indica che il Datore di lavoro "è tenuto ad adottare le misure di **gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza**, in funzione dei fattori di rischio d'incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, con l'obbligo di predisporre un piano di emergenza, i cui contenuti sono esplicitati nell'Allegato II, nei seguenti casi:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151".

Si sottolinea poi che **una delle principali novità** introdotte da questo decreto "consiste proprio nel fatto che il rischio d'incendio **non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all'interno dell'attività**". E per i luoghi di lavoro "che non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il Datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i."

Si ricorda poi che il decreto prevede che "nel **piano di emergenza** siano altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del Datore di

lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.".

Rispetto alle precedenti normative si sottolinea che "è stata data maggiore enfasi alla necessità di pianificare ed attuare una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio".

Decreto GSA: la circolare n. 15472 e la nota del 31 maggio 2022

Concludiamo questa breve presentazione, delle novità connesse all'entrata del DM 2 settembre 2021, ricordando la pubblicazione della **Circolare n. 15472 del 19 ottobre 2021** che ha portato i primi chiarimenti in merito all'applicazione del decreto.

Nella **circolare** si indica che il DM 2 settembre 2021 "si colloca nel quadro normativo in continuità con le recenti regole tecniche di prevenzione incendi e, in particolare, con il capitolo S.5 del decreto ministeriale 3 agosto 2015 e s.m.i. (Codice di Prevenzione Incendi), riferendosi ai due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza". E dalla lettura dell'articolato e degli allegati del DM emergono altri riferimenti al Codice di prevenzione incendi, "in particolare quello degli 'occupanti' anziché al numero dei lavoratori quale parametro per stabilire l'obbligo di alcuni adempimenti e l'inclusività, con il richiamo ad esplicitare sistematicamente nel piano di emergenza le specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali".

Rimandiamo alla lettura dell'articolo " Sicurezza antincendio e decreto GSA: cosa indicano i primi chiarimenti?", che presenta il contenuto della circolare n. 15472 del 19 ottobre 2021 con riferimento a diversi aspetti (piani di emergenza, formazione, requisiti dei docenti, ...).

Ci soffermiamo invece su una più recente **Nota del Ministero dell'Interno**, la Nota del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Prot. 7826 del **31 maggio 2022** recante "**Indicazioni applicative del decreto del Ministero dell'Interno del 2/9/2021 'Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81'**".

La Nota è articolata in **due parti**:

- **parte prima** - i formatori degli addetti antincendio: requisiti, formazione e abilitazione, aggiornamento
- **parte seconda** - la designazione, la formazione, l'abilitazione e l'aggiornamento degli addetti antincendio

Ad esempio la **prima parte** fa riferimento all'organizzazione dei corsi per gli aspiranti formatori, ai moduli teorici e, in particolare, ai moduli 9 e 10. Inoltre riporta indicazioni sulle modalità di abilitazione dei formatori, sull'attestazione dei requisiti dei formatori e il loro aggiornamento.

Nella **seconda parte** sono fornite informazioni sulla designazione e sulle modalità di formazione degli addetti antincendio, in base alla tipologia di corso, sull'abilitazione degli addetti antincendio (con riferimento anche all'allegato IV del DM 2 settembre 2021) e sul loro aggiornamento.

Ricordiamo brevemente anche i vari allegati presenti nelle **indicazioni applicative del DM 2 settembre 2021**:

- Allegato 1 ? Verbale di sessione d'esame per aspiranti formatori degli addetti antincendio
- Allegato 2 ? Verbale di esame di abilitazione dei formatori per gli addetti antincendio
- Allegato 3 ? Verbale di sessione di accertamento dell'idoneità tecnica degli addetti antincendio
- Allegato 4 - Verbale di accertamento dell'idoneità tecnica degli addetti antincendio

Rimandiamo in conclusione alla lettura integrale della normativa, con riferimento anche ai due atti, contenenti indicazioni e chiarimenti sull'applicazione del decreto GSA, che potete scaricare attraverso i link presenti a fine articolo.

RTM

Scarica il documento citato nell'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, "Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro", documento a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Michele Mazzaro, Piergiacomo Cancelliere e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Marco Di Felice (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) e Vincenzo Cascioli (Libero professionista), Collana Ricerche, edizione 2022 (formato PDF, 30.60 MB).

Vai all'area riservata agli abbonati dedicata a "Le novità della progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro".

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero dell'Interno, Decreto 2 settembre 2021 recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Circolare n. 14804 del 6 ottobre 2021 con oggetto "DM 1° settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi chiarimenti.

Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Nota Prot. 7826 del 31 maggio 2022 recante "Indicazioni applicative del decreto del

Ministero dell'Interno del 2/9/2021 'Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81'.



Licenza Creative Commons

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it